

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012
Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

REG.ISP/GEN.01 REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Copia	☐ controllata n° ____	☐ non controllata n° ____
Uso	☐ interno	☐ divulgativo ☐ riservato
Redatto / approvato da RAQ	_____	
Visto / autorizzato da LR	_____	

INDICE GENERALE

1. Premessa
 2. Oggetto del regolamento
 3. Condizioni generali
 - 3.1 Rilascio del rapporto di ispezione
 - 3.2 Emendamenti al rapporto di ispezione
 - 3.3 Personale PRE JOB INSP.
 - 3.4 Riservatezza
 - 3.5 Imparzialità
 - 3.6 Codice etico PRE JOB INSP.
 - 3.7 Accreditazioni e abilitazioni di PRE JOB INSP.
 - 3.7.1 Obblighi in relazione all’accreditamento
 - 3.7.2 Sospensione, rinuncia o revoca dell’accreditamento e/o dell’abilitazione di PRE JOB INSP.
 - 3.8 Subappalto
 4. Iter di valutazione della conformità
 - 4.1 Accesso al servizio
 - 4.2 Accettazione della richiesta
 - 4.3 Effettuazione dell’attività di ispezione
 - 4.4 Prove
 - 4.5 Tipologia delle attività di ispezione
 5. Adempimenti a carico del Committente
 - 5.1 Obblighi del Committente
 - 5.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa
 6. Condizioni economiche
 7. Variazioni legislative, normative, regolamentari
 - 7.1 Modifiche al regolamento
 - 7.2 Valutazioni supplementare a seguito di modifiche
 8. Limiti alla responsabilità
 - 8.1 Responsabilità del Committente – Manleva
 - 8.2 Inadempimento PRE JOB INSP. – Limiti alla responsabilità
 - 8.3 Clausola di decadenza
 - 8.4 Esclusione di responsabilità di PRE JOB INSP.
-

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

- 9. Durata del contratto e facoltà di recesso
 - 9.1 Entrata in vigore del Contratto
 - 9.2 Durata del Contratto
 - 9.3 Facoltà di recesso
 - 9.4 Rinnovo
- 10. Protezione dei dati personali
 - 10.1 Trattamento dei dati personali
 - 10.2 Titolare del trattamento
 - 10.3 Consenso al trattamento
- 11. Reclami e ricorsi
 - 11.1 Reclami
 - 11.2 Ricorsi
- 12. Legge applicabile e foro competente
 - 12.1 Legge applicabile
 - 12.2 Foro competente
- 13. Utilizzo del rapporto di ispezione, concessione d'uso dei marchi
 - 13.1 Utilizzo del rapporto di ispezione
 - 13.2 Concessione d'uso dei marchi

Resoconto delle revisioni del documento

Edizione	Revisione	Data	Oggetto revisione	Descrizione revisione
1	0	30/04/2024	Prima emissione	\

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

1. PREMESSA

Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe. Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l'inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Le eventuali deroghe concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali PRE JOB INSPECTIONS SRL, in qualità di Organismo di Ispezione, è tenuta ad operare.

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato da PRE JOB INSPECTIONS SRL (qui di seguito PRE JOB INSP.), definisce le condizioni generali per la conduzione di attività di ispezione (qui di seguito “il Servizio”) effettuate da PRE JOB INSP. In qualità di Organismo di Ispezione di tipo A in conformità ai requisiti dei seguenti documenti:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”;
- Linea guida ILAC P10 “ILAC policy on metrological traceability of measurement results”;
- Regolamenti ACCREDIA RG-01 e RG-01-04 “Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA”;
- Altri documenti normativi, legislativi, regolamentari applicabili a ciascuno schema ispettivo.

Il presente Regolamento si applica a Servizi ispettivi di differenti tipologie, nei seguenti campi (elenco non esaustivo):

- Prove e verifiche funzionali su prodotti, manufatti e impianti;
- Processi di produzione per la realizzazione di prodotti;
- Verifiche degli impianti di protezione contro scariche atmosferiche, di messa a terra, elettrici in luoghi con pericolo esplosione secondo quanto previsto dal D.P.R. 462/01 e s.m.i.;
- Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elevatori secondo quanto previsto dagli art.13 e 14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
- Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La descrizione puntuale delle attività ispettive per ciascuna tipologia è definita nelle Prescrizioni Particolari, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

L'attività di ispezione può essere effettuata a fronte di:

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

- Norme tecniche UNI, CEI, EN, ISO, IEC o altre specifiche tecniche emesse da Enti di normazione (per es. IEEE);
- Documenti tecnici approvati da autorità pubbliche, ad es. Ministeri, Organi dell’Unione Europea, Agenzia delle Dogane, Camere di Commercio, ecc.;
- Specifiche tecniche ENEL, GRTN, TERNA, Aziende Municipalizzate ed utilizzatori e produttori di energia elettrica in ambito nazionale ed internazionale;
- Eventuali Documenti Tecnici ACCREDIA;
- Capitolati del Committente con requisiti tecnici specifici.

Eventuali riferimenti normativi aggiuntivi possono essere riportati nelle Prescrizioni Particolari per tipologia di ispezione.

3. CONDIZIONI GENERALI

3.1 Rilascio del rapporto di ispezione

Al termine della verifica viene rilasciato il verbale, che sarà controfirmato dal Datore di Lavoro o da un suo Rappresentante.

PRE JOB INSP. si riserva di verificare a campione la correttezza formale e sostanziale del verbale. Il campione dei verbali verificato è pari al 20% delle attività svolte nelle singole regioni in cui PRE JOB INSP. è abilitata. Quindi PRE JOB INSP. potrà modificare il contenuto dello stesso a seguito del Riesame che sarà effettuato ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020. Eventuali rettifiche saranno comunicate al Cliente entro trenta (30) giorni dalla conclusione della verifica; in caso contrario il rapporto viene confermato senza ulteriore comunicazione.

3.2 Emendamenti al rapporto di Ispezione

Ove ciò non sia escluso dalla normativa applicabile, correzioni o aggiunte al Rapporto di Ispezione o all’eventuale certificato dopo la loro emissione possono essere effettuate soltanto a fronte di elementi oggettivi o documentali, con riferimenti chiari e specifici ai punti del rapporto già emesso. Tali correzioni comportano la sostituzione ed il conseguente annullamento del rapporto precedente.

Le competenze e le responsabilità coinvolte nella modifica sono le stesse interessate alla stesura ed all’approvazione del Rapporto oggetto di modifica. È necessario comunque emettere un nuovo Rapporto di Ispezione o un eventuale Certificato con un numero diverso di identificazione e recante la dicitura “annulla e sostituisce il Rapporto di Ispezione n. xxx del gg/mm/aaaa”

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

3.3 Personale PRE JOB INSPECTIONS

PRE JOB INSP. affida le attività di verifica a personale, dipendente PRE JOB o legato da rapporto di collaborazione con PRE JOB, dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato secondo apposite procedure, in conformità alle disposizioni di accreditamento applicabili.

3.4 Riservatezza

Tutti gli atti relativi all'attività di valutazione (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui PRE JOB INSP. aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto, sono riservati al personale della PRE JOB INSP. coinvolto nell'iter di valutazione della conformità. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/ di accreditamento, PRE JOB INSPECTIONS ne darà avviso al Committente.

I documenti di proprietà del Committente acquisiti dalla PRE JOB INSP. correlati all'oggetto del presente Regolamento sono mantenuti da PRE JOB INSP. per tutto il periodo di validità del Contratto e per almeno 10 anni, salvo specifiche disposizioni più stringenti.

Trimestralmente PRE JOB INSP. dovrà inviare copia dei verbali di verifica e delle relative fatture all'INAIL per la gestione del database nazionale.

3.5 Imparzialità

PRE JOB INSP., nel suo ruolo di Organismo di Ispezione di Tipo A, è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.

PRE JOB INSP. non è – e si impegna a non essere – collegata ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.

In qualità di organismo di Ispezione di Tipo A, PRE JOB INSP. non può in alcun modo fornire servizi di consulenza inerenti alle attività in oggetto.

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

3.6 Codice etico PRE JOB INSPECTIONS

PRE JOB INSP. ha adottato un Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che è disponibile nel sito internet <https://www.pre-job.it>.

Pertanto il Committente, nel condurre affari con PRE JOB INSP. è tenuto a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.

Con la firma del Contratto, il Committente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico della PRE JOB INSP.

Il Committente dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto del Codice Etico PRE JOB INSP. e ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare, l'inosservanza da parte del Committente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà PRE JOB INSP. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile. A tal fine PRE JOB INSP. dovrà comunicare al Committente, a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, l'intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva.

Inoltre, la realizzazione da parte del Committente di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo PRE JOB INSP. sia venuta a conoscenza, legittimerà quest'ultima a recedere dal Contratto per giusta causa.

3.7 Accreditazioni e abilitazioni PRE JOB INSPECTIONS

Le attività di verifica ai sensi del DM 11 Aprile 2011 non prevedono accreditamento rilasciato da Accredia.

L'Organismo invia istanza di abilitazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI, tale istanza viene valutata da una Commissione interministeriale così costituita:

- a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
 - b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
 - c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
-

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle regioni.

3.8 Subappalto

PRE JOB INSPECTIONS non effettua alcun subappalto per le attività ispettive in oggetto.

4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.1 Accesso al Servizio

La richiesta di offerta per accedere al Servizio deve essere presentata dal Committente che commissioni un'attività di ispezione riferibile ad uno dei settori di attività della PRE JOB INSP., fornendo tutti i dati necessari alla PRE JOB INSP. per formulare un preventivo completo.

4.2 Accettazione della richiesta

PRE JOB INSP. esamina la richiesta, ne verifica la conformità alle disposizioni del presente Regolamento e delle relative Prescrizioni Particolari applicabili e la completezza dei dati necessari ad elaborare Preventivo formale.

Nel caso in cui la richiesta risultasse incompleta verrà informato il Committente per l'aggiornamento dei dati.

PRE JOB INSP. redige un Preventivo che definisce l'oggetto dell'attività ispettiva, gli aspetti economici inerenti le attività d'ispezione richieste ed un riferimento al presente regolamento ed alle relative Prescrizioni Particolari applicabili e lo invia al Committente.

La copia del Preventivo, la cui accettazione implica altresì l'accettazione integrale del presente regolamento e delle relative Prescrizioni Particolari applicabili, deve essere sottoscritta dal Committente (Legale Rappresentante, ovvero da persona munita di idonea procura).

Laddove l'accettazione del Preventivo da parte del Committente avviene mediante specifico documento d'Ordine del Committente stesso, tale Ordine deve riportare un riferimento puntuale al Preventivo PRE JOB INSP. associato, dichiarando in esso l'accettazione del Preventivo e del Regolamento in esso richiamato, comprensivo delle Prescrizioni Particolari applicabili.

4.3 Effettuazione dell'attività di Ispezione

I dettagli relativi alla conduzione delle attività ispettive sono riportati nelle Prescrizioni Particolari, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

PRE JOB INSP. pianifica l'attività d'ispezione da effettuarsi in accordo ai requisiti, nominando in prima istanza l'ispettore o il Team di ispezione incaricato.

Compito principale del Team è di garantire che le verifiche che effettua, siano svolte in accordo ai requisiti dei

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

documenti normativi e tecnici di riferimento. Il Team non ha la facoltà di mettere in discussione metodi, norme o altri documenti contrattuali né di avallare eventuali deviazioni dai requisiti previsti.

La responsabilità dell'operato del team è sempre di competenza della PRE JOB INSP.

In caso di non conformità rilevate durante l'attività di ispezione che comportano l'esito negativo dell'ispezione, è facoltà del Committente richiedere successivamente una nuova attività ispettiva, una volta risolte le non conformità. La nuova attività dovrà essere oggetto di ulteriore offerta PRE JOB, come da art. 4.2 che precede.

Nel caso di verifica con esito negativo:

- Per la gestione dei verbali negativi relativi alle verifiche delle attrezzature di lavoro del gruppo GVR si applica quanto indicato al punto 4.8 dell'allegato II al Decreto 11 aprile 2011;
- Per la gestione dei verbali negativi relativi alle verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC ed SP si applica quanto indicato ai punti 3.1.4 e 3.2.2.8 dell'allegato II al Decreto 11 aprile 2011.

Nel caso in cui l'Ispettore inizi l'attività ispettiva ma non riesca a procedere con il completamento della verifica per circostanze imputabili al Committente ma non configurabili non conformità (ad esempio incompletezza della documentazione necessaria per effettuare la verifica, mancata assistenza da parte del datore di lavoro, ecc.), l'ispettore sospende l'attività ispettiva dandone adeguata motivazione su un apposito rapporto di mancata verifica di cui viene lasciata copia al cliente. Il motivo dell'impedimento va trasmesso al Titolare di Funzione.

PRE JOB INSP., nei casi di sospensione dell'attività, come da Decreto Tariffe, l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti).

4.4 Prove

Nel caso in cui l'attività ispettiva preveda l'esecuzione, supervisione o valutazione di risultati di prova deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- Il laboratorio scelto dal Committente è in possesso dell'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione delle prove oggetto dell'ispezione.
- Il laboratorio scelto dal Committente rientra fra i laboratori qualificati da PRE JOB, in accordo alla propria procedura interna, per l'esecuzione delle prove oggetto dell'ispezione.
- Il rapporto di prova presentato dal Committente è stato emesso da un laboratorio che rispetti il punto 1 e riporti il logo di un Organismo di accreditamento firmatario degli accordi multilaterali ILAC.

Nel caso in cui nessuna delle condizioni risulti soddisfatta, PRE JOB INSP. dovrà:

- Eseguire la valutazione preventiva del laboratorio scelto dal Committente per verificare che le prove siano eseguite nel rispetto dei requisiti normativi
-

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

Oppure

- Proporre un laboratorio che rispetti i suddetti requisiti.

Nota: Normative e/o regolamenti e/o documenti tecnici di riferimento utilizzati per l'ispezione possono introdurre deroghe a quanto sopra indicato.

4.5 Tipologia delle attività di ispezione

Le attrezzature di lavoro rientranti in All. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., risultano così classificate (secondo i punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 dell'All. II del DM. 11/04/2011:

GRUPPO SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga:

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
- d) Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- e) Idroestrattori a forza centrifuga.

GRUPPO SP – Sollevamento persone

- a) Attrezzature a pressione:
 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;
 2. Generatori di vapor d'acqua;
 3. Generatori di acqua surriscaldata;
 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW;
 6. Forni per le industrie chimiche e affini.
- b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore marcati CE come insiemi secondo il Decreto Legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 (recepimento direttiva PED 97/23/CE).

L'attività ispettiva riguarda la Prima Verifica Periodica e le Verifiche Periodiche successive alla prima. In caso

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

di prima delle verifiche periodiche, PRE JOB INSP. opera solamente se sull'attrezzatura non ha rilasciato certificazioni utili ai fini della marcatura CE dell'attrezzatura (cfr. Punto 4 All.1 D.M. 11/04/2011).

La verifica periodica prevede una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

- Accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda tecnica che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell'attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
- Valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell'attrezzatura;
- Accertare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

Le verifiche si dividono in prima verifica periodica e Verifica periodica successiva alla prima, la cui periodicità è regolamentata secondo lo schema riportato nell'allegato VII del D.Lgs. n.81/2008. Le attività tecniche di verifica sono condotte in conformità al punto 4 (e relativi sottopunti) in All. II del D.M. 11/04/2011.

Attrezzature del gruppo GVR

Prime verifiche periodiche

Per le attrezzature del gruppo GVR i controlli da eseguire in sede di “prima delle verifiche periodiche”, in aggiunta a quelli di cui al punto sottostante (Verifica di funzionamento), sono i seguenti:

- a) Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme);
 - b) Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del Decreto Legislativo n.93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004 n.329;
 - c) Per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi di fumo, ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di volere considerare l'insieme stesso come un'unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme;
 - d) Constatazione della corrispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004 n.329; nello specifico si verifica:
 - I limiti minimi e massimi di funzionamento (temperature, pressioni e portate di ogni fluido in pressione presente);
 - Le caratteristiche degli ascensori di regolazione e di sicurezza (pressione taratura, portate, ecc.);
-

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

- La compilazione da parte del datore di lavoro, per attrezzature ed insiemi non soggetti alla verifica obbligatoria della messa in servizio, di una dichiarazione in base al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante la corretta installazione delle attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni contenute nel manuale d'uso del fabbricante;
- e) Controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del Fabbrikante.

Verifiche periodiche successive alle prime

Le verifiche periodiche successive alle prime si dividono in:

- a) Esame documentale.

I controlli vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della “prima delle verifiche periodiche”;

- b) Controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione.

I controlli possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare, per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite;

- c) Controllo dei parametri operativi.

I controlli sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del Datore di Lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL, ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.

Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal Fabbrikante o dalle procedure di cui all'art. 14 del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.

Verifica di Integrità Decennale

La verifica di integrità consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altre eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di Lavoro, che si rendano necessari:

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

- a) Data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura;
- b) Qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrane;
- c) A fronte di situazioni evidenti di danno;
- d) In base alle indicazioni del Fabbrikante per attrezzature costruite secondo le seguenti Direttive di prodotto:
 - Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
 - Direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica la Direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.

Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal Datore di Lavoro, atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine.

Verifica di Visita Interna per Generatori di Vapore

Durante la verifica si deve effettuare l'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente (a generatore freddo ed accessibile con superficie interna priva di incrostazioni). Qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrane o in caso di necessità a fronte di situazioni evidenti di danno, il tecnico deve richiedere all'utilizzatore ulteriori controlli non distruttivi eseguiti da personale adeguatamente qualificato, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore dello stesso conformemente alla UNI/TS 11325-3:2010.

Verifica periodica Impianti di Riscaldamento

Durante verifica degli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 KW, oltre ai controlli per la verifica di funzionamento indicati in precedenza, il Tecnico incaricato deve controllare che gli impianti rispettino, le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL, qualora queste ultime non contrastino con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso. Il controllo è volto ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine, mediante esame visivo dell'attrezzatura in corrispondenza ai documenti. Dovrà anche essere accertato se il generatore di calore rientra negli obblighi del D.Lgs. 93/00 e del DM.329/04

Verifiche periodiche di Attrezzature Particolari

I recipienti di capacità fino a 13 m3 contenenti GPL possono usufruire dell'esonero delle verifiche periodiche

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

di cui ai punti 5 e 6.1, alle condizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del 29 febbraio 1988. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m3 contenenti GPL, con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche, restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004.

Le attrezzature/insiemi itineranti che in relazione al loro impiego possono essere movimentate frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettate a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.

Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oliciclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.

Attrezzature dei gruppi SP e SC

Prime verifiche periodiche

La prima verifica periodica è finalizzata a:

- a) Identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante.

In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni:

- Nome del Costruttore;
- Tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio;
- Anno di costruzione;
- Matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio;

- b) Prendere visione di:

- Dichiarazione CE di conformità dell'apparecchio di sollevamento e delle eventuali attrezzature intercambiabili, verificando, in particolare, la corrispondenza delle informazioni riportate sulla dichiarazione con quelle sulla targhetta identificativa apposta sulla macchina/attrezzatura intercambiabile;
 - Dichiarazione di corretta installazione, ove prevista da disposizioni legislative, ovvero report delle prove di idoneità allo scopo (o all'impiego), laddove l'installazione dell'attrezzatura venga curata direttamente dal fabbricante;
 - Tabelle/diagrammi di portata (ove previsto);
-

PRE-JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

- Diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
- Istruzioni per l'uso (ove previste).
- c) Accertare la corrispondenza della configurazione di allestimento dell'attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni (ad esempio numero di travi, scartamento gru, numero di gruppi di sollevamento, ecc.);
- d) Controllare la regolare tenuta del “registro di controllo”, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti (ndr. 98/37/CE e 2006/42/CE);
- e) Controllare lo stato di conservazione;
- f) Controllare la rispondenza alle disposizioni comunitarie applicabili esaminando targa di marcatura, dichiarazioni di conformità, e dati riportati sulle istruzioni di uso;
- g) Effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza

Verifiche periodiche successive alla prima

Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate secondo le modalità di cui al punto precedente e con la periodicità indicata nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/08. Oltre a quanto indicato nel punto suddetto il tecnico verificherà:

- I risultati delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche da personale qualificato;
- Le registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e presa visione delle risultanze (controllo iniziale e controllo dopo ogni montaggio in cantiere).

Le eventuali violazioni alla prima verifica periodica ed alle successive devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) contenuti nell'allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. 17/2010 deve essere segnalata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui alla prima verifica periodica lettera d), effettuate secondo le norme tecniche.

Verifiche delle macchine per centrifugare

La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:

- a) Prova di funzionamento;
 - b) Verifica di integrità a macchina smontata.
-

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

La prova di funzionamento viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/08; consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo, deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.

La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal Fabbrikante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione, per centrifughe messe in servizio, in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto, la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n.81/08.

Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata, i seguenti componenti:

- a) Paniere;
- b) Albero;
- c) Apparato frenante (disco o tamburo freno).

Vengono controllati inoltre, l'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali dell'edificio.

Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dare luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21/09/1996 (data di entrata in vigore della Direttiva Macchine), limitatamente al rischio di esplosione e incendio, dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.

La verifica a macchina smontata e la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. n. 81/08.

Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal Fabbrikante, la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio, dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione.

La periodicità di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili è fissata una volta ogni dodici (12) mesi indipendentemente dalla data di messa in servizio

5. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

5.1 Obblighi del Committente

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

Il Committente si impegna a:

- Garantire al personale PRE JOB INSP. preposto, l'accesso ai luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito dei prodotti/impianti in oggetto, nonché fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché PRE JOB INSP. possa eseguire il Servizio richiesto. A tale riguardo, l'impossibilità ad eseguire le attività ispettive per fatto e/o causa imputabile al Committente o al Manutentore indicato dal Committente (per esempio impossibilità di accedere ai luoghi predetti, mancanza della documentazione, mancata assistenza del Manutentore, non idoneità del Manutentore, mancanza delle istruzioni/apparecchiature necessarie per eseguire l'attività di ispezione), tale da compromettere l'adempimento dell'obbligazione a carico della PRE JOB INSP., costituirà causa di risoluzione del Contratto;

Le attività di verifica ai sensi del DM 11 Aprile 2011 non prevedono accreditamento rilasciato da Accredia

Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente a PRE JOB INSP. ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto, in particolare eventuali cambi della ragione sociale del Committente, ed eventuali spostamenti dell'attrezzatura.

5.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa

Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna a fornire al personale PRE JOB INSP. e agli eventuali accompagnatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.

Il Committente si impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa degli ispettori incaricati dalla PRE JOB INSP. e dei loro eventuali accompagnatori, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale PRE JOB INSP. e agli eventuali accompagnatori, gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

PRE JOB INSP. provvederà a munire il personale che effettuerà le ispezioni di apposita tessera di riconoscimento.

Laddove le verifiche oggetto del contratto dovessero comportare rischi di interferenza ex art.26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, questi saranno gestiti con il Committente attraverso un'opportuna attività di coordinamento.

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012
Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

Per questo servizio PRE JOB INSPECTIONS è tenuta ad osservare il Decreto Tariffe, emesso dai Ministeri Competenti, aggiornato ogni due anni con il codice ISTAT. Per tale motivo non sempre viene emessa un'offerta, se non espressamente richiesta dal cliente.

Per le Verifiche periodiche successive alle prime quindi, il Committente dovrà corrispondere a PRE JOB INSP. il corrispettivo indicato nel decreto Tariffe, a cui si può applicare, una variazione di prezzo massima al $\pm 15\%$.

Al totale imponibile, riportato in fattura, verrà aggiunta la quota del 5% del prezzo di decreto, esente da IVA, che il Soggetto Abilitato deve riconoscere ad INAIL per la gestione del data base nazionale.

Per le prime verifiche periodiche, invece, il Committente dovrà fare espressa richiesta al Soggetto Titolare, indicando PRE JOB INSP. come soggetto abilitato deputato ad intervenire nel caso INAIL non lo faccia direttamente. Se il Soggetto Titolare risponde entro 45 gg, deputando PRE JOB INSPECTIONS, il Committente dovrà corrispondere a PRE JOB INSPECTIONS l'85% del prezzo del decreto tariffe, il restante 15% sarà corrisposto direttamente a INAIL.

Nel caso di mancata risposta del Soggetto Titolare entro i 45 gg previsti, PRE JOB INSP. può procedere direttamente all'effettuazione della prima verifica periodica e richiedere il 100% dell'importo indicato nel Decreto Tariffe.

Il pagamento per l'esecuzione delle prime verifiche periodiche e delle verifiche periodiche successive alla prima deve avvenire entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, fatte salve differenti intese fra le parti intervenute in fase di stipula del contratto.

Nel caso di ritardi nei pagamenti PRE JOB INSP. si riserva di chiedere, per le successive prestazioni, il pagamento in via anticipata, delle prestazioni.

7. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI

7.1 Modifiche al Regolamento

Nel caso in cui le prescrizioni applicabili all'attività di ispezione, contenute in norme (es. norme della serie ISO/IEC 17000) e/o in altri documenti specifici (es. regole accreditamento applicabili), subiscano variazioni, PRE JOB INSP. potrà aggiornare la procedura di valutazione che precede, al fine di recepire le nuove disposizioni.

PRE JOB INSP. si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso del Committente, in tal caso, PRE JOB INSP. provvederà a comunicare l'avvenuta modifica del Regolamento tramite informativa ai Clienti o, nel caso in cui tali modifiche non abbiano influenza sull'attività ispettiva da svolgere, tramite pubblicazione su proprio sito web www.prejob.it.

Qualora tali modifiche comportino impatti significativi sull'attività svolta presso il Committente, PRE JOB INSP. provvederà ad

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

informare quest'ultimo, formulando – laddove necessario – una nuova offerta.

7.2 Valutazioni supplementare a seguito di modifiche

Non sono previsti costi aggiuntivi per le attività di valutazione documentale e/o in campo derivanti da modifiche normative.

8. LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ

8.1 Responsabilità del Committente - Manleva

Il Committente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, con particolare riguardo agli impianti, ai prodotti, ai processi oggetto del presente Regolamento.

Il Committente è e rimane l'unico responsabile sia verso sé stesso sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri impianti/prodotti, alle normative applicabili, nonché alle aspettative dei Clienti e dei terzi in genere.

Il Committente si impegna altresì a tenere indenne PRE JOB INSP. ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività della PRE JOB INSP. in base al presente Regolamento.

8.2 Inadempimento PRE JOB INSP. – Limiti alla responsabilità

Salvo nei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità della PRE JOB INSP. verso il Committente per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione o dall'inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni oggetto del Contratto, sarà limitata all'ammontare massimo di tre (3) volte il compenso dovuto per l'attività di valutazione svolta al momento dell'errore o dell'omissione che ha cagionato il danno.

8.3 Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti della PRE JOB INSP. dovrà essere avanzata dal Committente, a pena decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

8.4 Esclusione di responsabilità della PRE JOB INSP.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte della PRE JOB INSP., resta escluso il risarcimento a favore del Committente dell'eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

9. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

9.1 Entrata in vigore del Contratto

Il Contratto entra in vigore al momento del ricevimento della richiesta di verifica firmata dal Datore di Lavoro. Da quel momento PRE JOB INSP. ha 45 gg di tempo per evadere la richiesta.

9.2 Durata del Contratto

Il Contratto ha durata per la singola verifica richiesta, salvo condizioni diverse indicate nell'eventuale richiesta del cliente, accettate da PRE JOB INSP.

9.3 Facoltà di recesso

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto suddetto in qualunque momento, comunicando il recesso a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, a firma del Legale Rappresentante o Procuratore, o persona munita di opportuna delega.

Il Committente che recede è tenuto a procedere al saldo di tutti gli importi fatturati da PRE JOB INSP., secondo i termini contrattuali, sino alla data di comunicazione del recesso.

9.4 Rinnovo

Non è previsto rinnovo periodico, ameno di condizioni diverse riportate nell'eventuale RDA del cliente, accettate da PRE JOB INSP.

10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1 trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento generale protezione dati”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice della privacy”), i dati personali direttamente forniti dal Committente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da PRE JOB INSP. – ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Committente. Particolari categorie di dati nonché dati penali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 9 e 10 del Regolamento generale protezione dati, potranno essere richiesti come condizione obbligatoria per il rilascio del rapporto di ispezione e saranno trattati unicamente ai fini dell'erogazione del servizio richiesto, secondo rafforzate misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati richiesti (di seguito, i “Dati”) avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei Dati del Committente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con PRE JOB INSP., con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

PRE JOB INSP. di far corso ai medesimi rapporti.

I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei rapporti contrattuali con il Committente, fatta salva la conservazione dei dati per un ulteriore periodo di 10 anni (variabile nel caso di particolari regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di conservazione ulteriore) dalla scadenza dell'ultima prestazione eseguita, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti.

I Dati potranno essere comunicati da PRE JOB INSP., per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti di accreditamento, Organismi di certificazione, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza nonché a ogni altra Autorità competente in materia e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato la cui comunicazione si renda obbligatoria per legge o sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da PRE JOB INSP. Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

La diffusione dei Dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

10.2 Titolare del trattamento

Il "Titolare del trattamento" dei Dati è PRE JOB INSPECTIONS S.R.L., con sede in Via Coghinas, 7 - 08048 Tortolì (NU).

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale protezione dati e dell'art. 7 del Codice della Privacy (Diritti dell'interessato), il Committente potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei propri dati inviando un'apposita richiesta all'indirizzo info@pre-job.it.

I Dati potranno essere comunicati e trattati da società terze o da altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo fornitori di servizi informatici, istituto di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

L'elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Dati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

10.3 Consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Committente acconsente che i Dati siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

11. RECLAMI E RICORSI

11.1 Reclami

Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull'operato della PRE JOB INSP. esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, con le modalità previste sul sito web www.pre-job.it, ovvero inviando una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC, all'attenzione del Legale Rappresentante.

PRE JOB INSP. avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web.

11.2 Ricorsi

Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da PRE JOB INSP. in merito all'esito dell'ispezione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del ricorso stesso, con le modalità previste sul sito web www.pre-job.it.

PRE JOB INSP. avrà cura di trattare il ricorso secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web. La decisione in merito al ricorso, assunta da un Comitato costituito da persone non coinvolte nelle attività di valutazione della conformità oggetto di ricorso, sarà comunicata al Committente da PRE JOB INSP. entro quattro (4) mesi dalla data di ricezione del ricorso.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Legge applicabile

Il Contratto, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

12.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lanusei

13. UTILIZZO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE, CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI

PRE JOB INSPECTIONS

Regolamenti per la conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17020:2012

Verifiche periodiche e straordinarie di cui D.M. 11/04/2011

REG.ISP/GEN.01 Ed:1 Rev:0 Data: 30.04.2024 – “REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”

13.1 Utilizzo del Rapporto di Ispezione

I Rapporti di Ispezione rilasciati da PRE JOB INSP. possono essere utilizzati integralmente a dimostrazione dell'avvenuta attività ispettiva secondo gli usi consentiti dalla legge.

13.2 Concessione d'uso dei marchi

(i) Marchio “PRE JOB INSPECTIONS”

È precluso ogni uso del marchio “PRE JOB INSP.” da parte del Committente

(ii) Marchio “ACCREDIA”

I Rapporti di Ispezione, rilasciati nell'ambito degli schemi e dei settori in cui l'accreditamento è rilasciato da ACCREDIA, riportano il Marchio ACCREDIA secondo i criteri di cui al Regolamento ACCREDIA RG-09.

L'uso del Marchio ACCREDIA è riservato agli Organismi di Ispezione e non può essere impiegato dal Committente che ha ricevuto un servizio di ispezione da parte di un Organismo di Ispezione accreditato ACCREDIA.
